Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 febbraio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompense al valor militare

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Sentito il parere della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare « alla memoria » del capitano degli alpini GASPARINI Vittorio fu Angelo e di Alessandra Vitali, nato ad Ambivere (Bergamo) il 30 luglio 1913, con la seguente motivazione:
« Si prestava volontariamente a cooperare con il fronte clandestino di resistenza della Marina militare raccogliendo e inviando preziose informazioni militari, politiche ed economiche risultate sempre delle più utili allo sviluppo vittorioso della guerra di liberazione. Arrestato dai tedeschi e torturato per più giorni consecutivi resisteva magnificamente senza mai tradirsi nè rivelare segreti a lui noti, addossandosi le altrui colpe e riuscendo con ciò a scagionare un compagno che veniva liberato. Condannato a morte veniva barbaramente fucilato in una piazza di Milano, poco discosta dalla propria abitazione e dai propri famigliari. Elevato esempio di indomito coraggio e di incrollabile forza morale, ammirevole figura di ufficiale e di martire che ha coronato la propria esistenza invocando la Patria ». — Milano, 1° gennaio - 12 agosto 1944.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1947

DE NICOLA

CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1947
Registro Marina n. 15, foglio n. 342. — CESARI

(506)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1639.

Aumento delle indennità per maneggio di danaro ai contabili doganali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la tabella *A* annessa al regio decreto 10 giugno 1909, n. 391, e successive variazioni;
Visto l'art. 12 della legge di bilancio 17 giugno 1923, n. 1263;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1947, sono abolite le riduzioni apportate con la legge di bilancio 17 giugno 1923, numero 1263, alle indennità corrisposte, a titolo di rimborso delle eventuali perdite nell'adempimento del servizio, ai funzionari delle Dogane incaricati del maneggio di danaro.

Con la stessa decorrenza sono abolite le riduzioni apportate alle indennità medesime in forza dei regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1947 la misura delle indennità per maneggio di danaro risultante dall'abolizione delle riduzioni di cui all'art. 1, è aumentata come segue:

a) di dieci volte, sugli importi fino a L. 200 annue;
b) di nove volte, sugli importi superiori a L. 200, sino a L. 400 annue;
c) di otto volte sugli importi superiori a L. 400 annue.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze, da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro e da registrarsi alla Corte dei conti, potranno essere apportate alle indennità di cui all'art. 2, nei limiti delle misure massima e minima risultanti dalla sua applicazione, quelle varianti che si renderanno necessarie in corrispondenza della portata del maneggio di danaro di ogni singolo ufficio, nonchè le aggiunte occorrenti per estenderle a quegli uffici che ne sono sforniti, nei limiti dello stanziamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 37. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 novembre 1947, n. 1640.

Revisione delle libere docenze ed ammissione alla sessione di esami prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1947, n. 525, di coloro che furono esclusi o non poterono partecipare alle passate sessioni per motivi politici o razziali o in dipendenza di contingenze belliche.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per la partecipazione alla sessione di esami d'abilitazione alla libera docenza di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 maggio 1947, n. 525, i candidati sono tenuti a versare all'Erario una tassa di L. 5000.

La tabella *F* allegata al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è modificata nel senso che le tasse per il conferimento della libera docenza e per l'esercizio di essa sono, rispettivamente, stabilite in L. 3000 e 1500.

Art. 2.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore, ha facoltà di conferire l'abilitazione all'esercizio della libera docenza anche ai candidati che, non risultando compresi nel numero massimo delle abilitazioni previste per ciascuna disciplina ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 349, abbiano tuttavia superato tutte le prove di esami.

Art. 3.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a rivedere, sentito il Consiglio superiore, e ad annullare, su conforme parere dello stesso, le abilitazioni alla libera docenza conferite dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439.

L'abilitazione alla libera docenza non è soggetta a revisione:

a) nei confronti di coloro che, nell'ordine delle graduatorie formulate dalle Commissioni, risultarono compresi nel numero chiuso stabilito, per ciascuna disciplina, dalle ordinanze ministeriali;

b) nei confronti di coloro che, pur non essendo stati compresi in detto numero chiuso, vennero dalle Commissioni giudicatrici dispensati dalle prove didattiche e sperimentali, ai sensi dell'art. 118, lettera *b*) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

c) nei confronti di coloro che siano stati dichiarati maturi in concorsi a cattedre universitarie della stessa materia per la quale venne conferita l'abilitazione alla libera docenza o di materie affini.

Nulla è innovato per quanto attiene alla revisione delle abilitazioni di cui alla prima parte della lettera *b*) dell'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238.

Art. 4.

Nel pronunciarsi in merito alle abilitazioni di cui al precedente articolo, il Consiglio superiore, quando non proponga la conferma dell'abilitazione o l'annullamento di essa, delibera il rinvio del docente alle Commissioni giudicatrici, le quali ne riesaminano integralmente la posizione, secondo le norme dell'art. 118 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Il riesame è compiuto dalle Commissioni nominate in occasione della sessione di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 maggio 1947, n. 525, per la materia oggetto dell'abilitazione o per materia affine, salvo la nomina di apposita Commissione quando ciò non si renda possibile.

Art. 5.

I candidati già ammessi dalle Commissioni giudicatrici alla conferenza sui titoli e alle prove didattiche e sperimentali, e che non abbiano avuto modo di sostenerle, poichè impediti da contingenze belliche, possono presentarsi presso le Commissioni di cui al precedente articolo. Dette Commissioni riesaminano anche i titoli già oggetto di esame da parte della precedente Commissione.

I candidati di cui al presente articolo sono tenuti al versamento della tassa di L. 2500, fermo restando il versamento del contributo per le spese di funzionamento per la prima Commissione al cui giudizio vennero sottoposti, salvo, in rapporto alle spese stesse, l'eventuale rimborso loro dovuto ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Art. 6.

Nella sessione autorizzata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 maggio 1947, n. 525, possono conseguire l'abilitazione, indipendentemente dal numero stabilito per ciascuna materia, coloro che non ebbero modo di partecipare alle sessioni, espletate dal 1932 in poi, perchè non iscritti al partito fascista o per motivi politici o razziali ovvero in dipendenza di contingenze belliche.

Detti aspiranti sono tenuti al versamento della tassa di cui al precedente art. 1; sono altresì tenuti a dichiarare formalmente i motivi che resero loro impossibile la partecipazione agli esami. Qualora assumano di non aver potuto partecipare a precedenti sessioni, perchè non iscritti al partito fascista o per motivi politici, dovranno darne dimostrazione mediante documenti o, in mancanza, testimonianze raccolte in forma notarile, di almeno tre professori universitari di ruolo o, quanto meno, fornire elementi in base ai quali il Ministero possa procedere ad accertamenti.

Art. 7.

Coloro che, a seguito della revisione di cui agli articoli 3 e 4, siano rinviati a giudizio delle Commissioni e gli aspiranti di cui agli articoli 5 e 6, qualora siano dichiarati idonei, conseguono l'abilitazione indipendentemente da ogni limitazione di numero.

L'abilitazione stessa s'intende conferita con la medesima decorrenza cui si riferisce l'abilitazione già conseguita, qualora trattisi di docenti di cui all'art. 3 e s'intende, altresì, convalidata l'eventuale conferma già intervenuta a' sensi dell'art. 118 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

L'abilitazione s'intende conferita con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale fu indetta la sessione, qualora trattisi degli aspiranti di cui all'art. 5 e, ove trattisi degli aspiranti di cui all'art. 6, dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale venne indetta la sessione cui essi non ebbero modo di prender parte. Sta-

bilirà, in tal caso, la Commissione giudicatrice, in base alla produzione scientifica esibita, a quale delle sessioni espletate sia da riferire l'abilitazione medesima.

Nei confronti dei docenti di cui alla seconda parte del precedente comma, la conferma prevista dall'art. 118 del citato testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è riferita alla scadenza del quinquennio dalla data come sopra stabilita: tale conferma, tuttavia, non potrà essere disposta se non dopo cinque anni dall'effettiva data del decreto di abilitazione.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei riguardi degli aspiranti di cui agli articoli 3 e 4, che esibiscano nuovi titoli scientifici.

Art. 8.

I candidati di cui ai precedenti articoli 5 e 6 i quali intendano valersi delle disposizioni previste negli articoli stessi, sono tenuti a farne formale richiesta al Ministero entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza di che s'intende che vi abbiano rinunziato.

Art. 9.

Le abilitazioni alla libera docenza già conferite in diritto corporativo si intendono conseguite, ad ogni effetto di legge, in diritto del lavoro.

Art. 10.

Le abilitazioni alla libera docenza in materie non previste dal vigente ordinamento didattico possono — su istanza degli interessati — essere convertite in abilitazioni per materie equipollenti, contemplate dall'ordinamento stesso, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio superiore.

Il Ministro, tuttavia, di sua iniziativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, può richiedere che il Consiglio superiore si pronunzi, ai sensi del precedente comma, in merito alle abilitazioni in quelle, fra le dette materie, che per il loro carattere possano ritenersi non conciliabili col restaurato ordine politico; ed in tal caso, su conforme parere del Consesso stesso, può far luogo alla dichiarazione di decadenza dall'abilitazione.

Art. 11.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 7. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 dicembre 1947, n. 1641.

Definitiva istituzione della sede di Tribunale nei comuni di Orvieto e Vasto.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La sede di Tribunale istituita provvisoriamente nei comuni di Orvieto e Vasto, è resa definitiva.

Gli uffici predetti conserveranno immutata la circoscrizione territoriale ad essi rispettivamente assegnata con i decreti legislativi 7 settembre 1944, n. 296 e 16 novembre 1944, n. 390.

Art. 2.

Le piante organiche del personale della magistratura, dei funzionari di cancelleria e di segreteria, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari risultanti dalle tabelle *G*, *H* ed *I* allegate al decreto 30 gennaio 1941, n. 12; *B* e *C*, annesse al decreto 8 agosto 1942, n. 1881, e *G*, annessa al decreto 29 settembre 1933, n. 1282, con le varianti successive, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, sono modificate come dalle unite tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E* ed *F*, vistate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 4. — FRASCA

TABELLA A

Personale giudicante e del pubblico ministero addetto alla Corte Suprema di cassazione.

Primo presidente	n. 1
Presidenti di Sezione	» 13
Consiglieri	» 89
Procuratore generale	» 1
Avvocato generale	» 1
Sostituti procuratori generali	» 19

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *B*

Personale giudicante e del pubblico ministero addetto alle Corti di appello.

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico ministero		
	Primi presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratori generali della Repubblica	Avvocati generali	Sostituti procuratori generali
Corte di appello di:						
Roma	1	12	61	1	1	14
Trieste	—	—	—	—	—	—
Venezia	1	7	23	1	1	5
Sezione Corte di appello di Fiume	—	—	—	—	—	—

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *C*

Personale giudicante e del pubblico ministero addetto ai Tribunali.

SEDI	Magistrati giudicanti				Pubblico ministero		
	Presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri istruttori	Giudici	Procuratori della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
Tribunale di:							
Bassano	1	—	—	4	1	—	1
Capodistria	—	—	—	—	—	—	—
Fiume	—	—	—	—	—	—	—
Lanciano	1	—	—	5	1	—	1
Milano	1	15	1	100	1	1	19
Mondovì	1	—	—	4	1	—	1
Orvieto	1	—	—	3	1	—	1
Palermo	1	7	1	36	1	1	11
Perugia	1	1	—	10	1	—	2
Pola	—	—	—	—	—	—	—
Torino	1	10	1	54	1	1	12
Trieste	—	—	—	—	—	—	—
Vasto	1	—	—	4	1	—	1
Verona	1	2	—	11	1	—	3
Zara	—	—	—	—	—	—	—

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *D*

Personale di cancelleria e segreteria addetto alla Corte Suprema di cassazione ed alle Corti di appello

UFFICI GIUDIZIARI	Cancellerie						Segreterie					
	dirigenti		in sottordine			Totale	dirigenti		in sottordine			Totale
	grado 6°	grado 7°	grado 7°	grado 8°	di grado infer. all'8° ed aiutanti		grado 6°	grado 7°	grado 7°	grado 8°	di grado infer. all'8° ed aiutanti	
Corte di appello di Trieste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sezione di Fiume	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *E*

Personale di cancelleria e segreteria addetto ai Tribunali

SEDI	Cancellerie						Segreterie					
	dirigenti		in sottordine			Totale	dirigenti		in sottordine			Totale
	grado 7°	grado 8°	grado 7°	grado 8°	di grado infer. all'8° ed aiutanti		grado 7°	grado 8°	grado 7°	grado 8°	di grado infer. all'8° ed aiutanti	
Tribunale di:												
Capodistria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiume	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Milano	1	—	16	26	67	110	1	—	5	8	17	31
Orvieto	1	—	—	1	2	4	1	—	—	1	1	3
Pola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Roma	1	—	23	26	60	110	1	—	5	8	19	33
Trieste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vasto	1	—	—	1	3	5	1	—	—	1	1	3
Zara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *F*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Cancelleria		Segreteria	
		Uscieri capi	Uscieri	Uscieri capi	Uscieri
Tribunale di:					
Capodistria	—	—	—	—	—
Fiume	—	—	—	—	—
Milano	10	1	18	—	3
Orvieto	1	—	1	—	1
Pola	—	—	—	—	—
Roma	17	2	30	1	5
Trieste	—	—	—	—	—
Vasto	1	—	1	—	1
Zara	—	—	—	—	—
Pretura di Cortina d'Ampezzo	1	—	1	—	—
Pretura unificata di:					
Cremona	2	—	1	—	—
Imperia	2	—	1	—	—
Modena	2	—	1	—	—
Sassari	2	—	1	—	—
Treviso	2	—	1	—	—

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1642.

Completamento del tronco Andria-Barletta della ferrovia Bari-Barletta, concessa all'industria privata.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 24 novembre 1947 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Ferrotramviaria società anonima italiana per il completamento del tronco Andria-Barletta della ferrovia Bari-Barletta concessa alla società medesima.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei lavori, di cui all'atto approvato con l'art. 1 del presente decreto, è autorizzata la spesa di L. 200.000.000.

La somma anzidetta sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1947-48.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1643.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in località « Oltre Ponte » di Licata (Agrigento).

N. 1643. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 1° marzo 1946, integrato con postilla 27 marzo 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in località « Oltre Ponte » di Licata (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 dicembre 1947, n. 1644.

Soppressione della Legazione d'Italia in Teheran e istituzione di una Ambasciata d'Italia nella stessa sede.

N. 1644. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppressa la Legazione d'Italia in Teheran e viene istituita una Ambasciata d'Italia nella stessa sede.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 dicembre 1947, n. 1645.

Integrazione della tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, concernente il riordinamento della rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di 1ª categoria.

N. 1645. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, viene integrata come segue:

SVIZZERA: *Vice consolato* Chiasso.
TURCHIA: *Vice consolato* Alessandretta.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1948

DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948, n. 37.

Concessione di una indennità straordinaria una volta tanto a favore dei titolari di una pensione di guerra di 1ª categoria con annesso assegno di superinvalidità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 22 gennaio 1948:

Art. 1.

A favore di coloro che al 1° gennaio 1948 siano titolari di una pensione di guerra di 1ª categoria con annesso un assegno di superinvalidità è accordata una indennità straordinaria, una volta tanto, di L. 20.000 nette a condizione che a tale data non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.

Art. 2.

Per ottenere l'indennità straordinaria prevista dal precedente articolo i superinvalidi devono produrre apposita domanda all'Ufficio provinciale del Tesoro che ha in carico la loro partita di pensione.

Nella predetta domanda il superinvalido deve dichiarare che non svolge comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e tale condizione deve essere comprovata da un atto notorio municipale da allegarsi alla domanda stessa. La domanda e l'atto notorio sono esenti da bollo.

Qualora da successivi accertamenti risulti che la dichiarazione di disoccupazione non corrisponde a verità, la somma indebitamente riscossa verrà ricuperata sul trattamento di pensione, salva restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 67. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1948.

Modificazione dello statuto del Monte di credito su pegno di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933; e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto l'art. 4 della legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Spoleto (Perugia), approvato con decreto del Capo del Governo 28 aprile 1942;

Vista la deliberazione in data 4 giugno 1947 del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Spoleto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del direttore generale della Banca d'Italia;

Decreta

L'art. 21 dello statuto del Monte di credito su pegno di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), è modificato come segue:

« Art. 21. — Il limite dei prestiti è di L. 200, ed il massimo di L. 5000. Per le sovvenzioni di importo superiore alle L. 2500 dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del presidente.

Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi avranno la preferenza i prestiti per somme minori.

L'interesse sui prestiti è stabilito dal Consiglio di amministrazione, anno per anno, previa approvazione degli organi competenti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(518)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tavernelle Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 23 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1948, registro n. 1 Int., foglio n. 7, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tavernelle Val di Pesa (Firenze), di un mutuo di L. 570.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(564)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Triggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 9 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 185, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Triggiano (Bari), di un mutuo di L. 377.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(572)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 200, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Siculiana (Agrigento) di un mutuo di L. 1.460.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(552)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cavriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 29 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 180, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cavriglia (Arezzo), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(553)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni quinquennali del Tesoro 5 % di scadenza 1° aprile 1950

Si notifica che il giorno 1° marzo 1948, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, in via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 3ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 2.000.000, di L. 1.000.000 e di L. 100.000 ai buoni quinquennali del Tesoro 5 %, delle centosei (dalla C-1 alla C-106) scadenti il 1° aprile 1950, emesse in base al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, numero 70.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 28 febbraio 1948, alle ore 9, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 10 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(659)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 34.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	820138	Asili infantili Aportiani Principe di Napoli, in Verona	35 —
Id.	396681	D'Amodio Domenico di Antimo, dom. in S. Antimo (Napoli)	210 —
Id.	396682	Come sopra	112,50
Id.	509313	Come sopra	210 —
Id.	529071	Come sopra	210 —
Id.	117397	Congregazione del SS.mo Rosario di Gagliano (Catanzaro)	182 —
Id.	4574	Alloatti Giovanni fu Benedetto, dom. a Fenestrelle (Torino)	35 —
Id.	377558	Confraternita del SS.mo Sacramento, in Acquetico, frazione del comune di Pieve di Teco (Imperia)	14 —
Id.	276749	Congregazione di carità di Agra (Como), vincolata	35 —
Id.	316231	Agostinetti Maria di Carlo, nubile, dom. in Biella (Novara), vincolata	1.750 —
Id.	520140	Parrocchia di Santa Maria in Aboca, frazione del comune di S. Sepolcro (Arezzo)	35 —
Id.	553833	Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, a Valle Calda in Caprese (Arezzo)	35 —
Id.	164721	Chiesa di S. Giovanni Battista, a Valle Calda, frazione di Pieve S. Stefano (Arezzo)	28 —
Id.	248976	Parrocchia di S. Michele Arcangelo a Padonchia nel comune di Monterchi (Arezzo)	189 —
Id.	814103	Pio Monte della Misericordia, in Napoli	780,50
Id.	715590	Cangiano Luigi fu Giovanni, dom. a Formia (Caserta), ipotecata	7 —
Id.	252181	Parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo, in Narni (Perugia)	28 —
Cons. 3,50 % (1902)	43487 (nuda proprietà)	Treves Marcello fu Zaccaria, dom. a Milano, con usufrutto a Treves Rosetta fu Donato	500,50
Cons. 3,50 % (1906)	60745	Campo Mariano di Pietro, dom. a Novara di Sicilia (Messina), vincolata	59,50

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'articolo 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1927, n. 900, alla richiesta operazione.

Roma, addì 2 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5145)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.